

	<b>C O N T R A T T O</b>	
	<b>AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA APERTA AI SENSI</b>	
	<b>DELL'ART. 60 DEL D.LGS. 16 APRILE 2016 N. 50 E SS.MM.II., DEI</b>	
	<b>LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO E</b>	
	<b>RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL'IMMOBILE SEDE DELLA</b>	
	<b>DIREZIONE REGIONALE MARCHE DELL'AGENZIA DEL</b>	
	<b>DEMANIO, SITO IN ANCONA, VIA FERMO N.1 (ID BENE:</b>	
	<b>ANB0607) CON L'APPLICAZIONE DEI CAM DI CUI AL DM</b>	
	<b>23/06/2022.</b>	
	<b>CIG: 99014929AD - CUP: G35I22000070001 - CPV: 45210000-2</b>	
	<b>TRA</b>	
	<b>AGENZIA DEL DEMANIO, DIREZIONE REGIONALE MARCHE,</b>	
	con sede in Ancona, via Fermo n. 1 (C.A.P. 60128) , C.F. 06340981007,	
	con indirizzo di posta elettronica certificata	
	dre_Marche@pce.agenziademanio.it, nella persona del Direttore della	
	Direzione Regionale Marche, Dott. Cristian Torretta, nato a Rho (MI), in	
	data 01/02/1973, C.F: TRRCST73B01H264P, in virtù e nei limiti dei poteri	
	attribuiti dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità deliberato dal	
	Comitato di Gestione in data 12 ottobre 2021 e approvato dal Ministero	
	dell'Economia e delle Finanze in data 26 novembre 2021 e pubblicato nella	
	Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell'Agenzia del	
	Demanio in data 17 dicembre 2021, nonché in virtù dei poteri attribuiti dal	
	Direttore dell'Agenzia con Determinazione n. 98 del 17.12.2021 prot. n.	
	2021/22401/DIR e nr. 103 del 05/04/2023 prot. nr. 2023/8974/DIR, presenti	
	agli atti della Direzione Regionale Marche dell'Agenzia del Demanio (di	

	seguito, per brevità, il “ <b>Committente</b> ” o la “ <b>Stazione Appaltante</b> ” oppure	
	l’“ <b>Agenzia</b> ”) - da una parte	
	<b>E</b>	
	Società XXXXX, partita IVA XXXXX, con sede in XXXX (XX), Via	
	XXXXX, in persona del rappresentante legale, XXXX, nato a XXXX (XX),	
	C.F. XXXXX (di seguito, per brevità, anche l’“ <b>Appaltatore</b> ” o	
	l’“ <b>Operatore Economico</b> ” oppure la “ <b>Società</b> ”) - dall’altra parte	
	(l’Agenzia e l’Appaltatore, tutti e due congiuntamente, le “ <b>Parti</b> ”)	
	Premesso che:	
	- con nota prot. n. 2022/2540/DRM del 30/03/2022 è stata nominata	
	Responsabile Unico del Procedimento dell’intervento in oggetto l’Ing. Elisa	
	Rossini;	
	- con atto del n. 2023/5805/DRM del 27/06/2023, è stato approvato il	
	progetto esecutivo dei lavori, validato con atto prot. n. 2023/5803/DRM	
	del 27/06/2023;	
	- con determina prot. 2023/5822/DRM del 27/06/2023, l’Agenzia del	
	Demanio ha indetto una procedura aperta di rilievo comunitario, ai sensi	
	dell’art. 60 D.L.gs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per l’affidamento dell’intervento	
	di cui in oggetto, finalizzato all’ adeguamento sismico e	
	rifunzionalizzazione dell’immobile sede della Direzione Regionale Marche	
	dell’Agenzia del Demanio - sito in Ancona, via Fermo n. 1. (ID BENE –	
	ANB0607);	
	- l’importo complessivo dell’appalto a base d’asta è stato quantificato in €	
	<b>4.999.934,38</b> al netto dell’IVA di legge, comprensivo degli oneri della	
	sicurezza non soggetti a ribasso per € <b>30.918,66</b> e dei costi della	

	manodopera stimati sulla base di quanto previsto dall'art. 23, comma 15, del	
	D.lgs. n. 50/2016 per € <b>1.144.571,69</b> .	
	- il criterio di aggiudicazione prescelto per la procedura in oggetto è stato	
	quello dell'Offerta con il minor prezzo;	
	- con Determinazione prot. n. 2023/XXXX/DRM del XXX, l'appalto dei	
	lavori in oggetto veniva aggiudicato all'O.E. XXXX, partita IVA XXXX,	
	con sede in XXX (XXX), Via XXXX n. XXX;	
	- l'appalto è stato aggiudicato al predetto O.E. per l'importo di € <b>XXXXXX</b>	
	(Euro XXXXX/XXX), al netto di IVA ed oneri previdenziali, di cui €	
	30.918,66 (Euro trentamilanovecentodiciotti/66) per costi per la sicurezza	
	non soggetti a ribasso, ed € <b>1.144.571,69</b> (Euro	
	unmilionequarantaquattrocinquecentosettantuno/69) per costi della	
	manodopera, in ragione del ribasso offerto in sede di gara (XXX%);	
	- risultano essere stati verificati dal RUP i requisiti speciali e quelli di	
	carattere generale come da nota prot. n. 2023/XXX/DRM del XXXXx;	
	- a garanzia degli obblighi nascenti dal presente contratto, l'Appaltatore ha	
	prodotto i seguenti documenti che vengono custoditi presso la sede	
	dell'Agenzia e, sebbene nonmaterialmente allegati, fanno parte integrante e	
	sostanziale del presente contratto:	
	Garanzia definitiva n. XXXX emessa da XXXX il XXX costituita con	
	fideiussione assicurativa per l'importo di € XXX intestata all'Agenzia del	
	Demanio – Direzione Regionale Marche, ai sensi dell'art. 103, comma 1 del	
	D. Lgs. 50/2016, ( <i>eventuale</i> ) per la quale l'operatore beneficia delle	
	riduzioni di cui ai sensi dell'art. 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016);	
	Polizza assicurativa per danni di esecuzione, responsabilità civile terzi e	

manutenzione ordinaria ai sensi dell'art. 103, comma 7 del D.Lgs. 50/2016	
e s.m.i., n. XXXX rilasciata da XXXX il XXXX con scadenza il XXXX per	
un massimale pari ad € XXXXXX.	
<b>TUTTO CIÒ PREMESSO</b>	
le Parti, come sopra qualificate, autorizzate e rappresentate, convengono e	
stipulano quanto segue:	
<b>Art. 1 – Premesse e allegati</b>	
1. Le Premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente	
contratto, e, unitamente a tutti gli atti ed i documenti di gara, canone	
ermeneutico per l'interpretazione e l'esecuzione del presente contratto,	
ovvero per la determinazione della volontà delle parti, e si intendono	
espressamente accettate dalle stesse.	
2. L'Appaltatore accetta, obbligandosi ad eseguirle a perfetta regola d'arte,	
tutte le opere e provviste sommariamente specificate nei documenti indicati	
nel Capitolato Speciale d'Appalto (nel seguito CSA), allegato al presente	
contratto per costituirne parte integrante e sostanziale insieme ai seguenti	
elaborati che si intendono altresì parte integrante del Contratto, ancorché	
non materialmente uniti al medesimo, ma depositati agli atti della Stazione	
appaltante:	
a) il progetto esecutivo;	
b) offerta economica presentata dall'Appaltatore;	
c) L'elenco prezzi con le relative analisi prezzi;	
d) computo metrico estimativo;	
e) le polizze di garanzia;	
f) il Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del	

	Decreto n. 81 del 2008 e al punto 2 dell'allegato XV allo stesso decreto,	
	nonché le proposte integrative di cui all'articolo 100, comma 5, del Decreto	
	n. 81 del 2008, se accolte dal coordinatore per la sicurezza;	
	g) il Piano Operativo di Sicurezza di cui, all'articolo 89, comma 1, lettera h),	
	del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 3.2 dell'allegato XV allo stesso	
	decreto;	
	h) il Capitolato Generale d'Appalto approvato con decreto ministeriale 19	
	aprile 2000, n. 145, per quanto non in contrasto con il presente Capitolato	
	Speciale o non previsto da quest'ultimo;	
	i) il Capitolato Speciale d'appalto comprese le tabelle allegate allo stesso,	
	con i limiti, per queste ultime, descritti in relazione al loro valore indicativo;	
	j) tutti gli elaborati del progetto esecutivo elencati nel documento	
	APD0056-ADM-AP0446001-XX-RT-Z-E00001;	
	k) il Cronoprogramma di cui all'articolo 23 comma 8 del D.lgs. 50/2016 e	
	ss.mm.ii;	
	l) l'Offerta di Gestione Informativa, con le Linee guida, le specifiche	
	metodologiche e operative, e relativi allegati.	
	<b>Art. 2 - Oggetto del contratto</b>	
	1. La Stazione appaltante concede all'Appaltatore, che accetta senza riserva	
	alcuna, l'appalto per i lavori di adeguamento sismico e rifunzionalizzazione	
	dell'immobile sede della Direzione Regionale Marche dell'Agenzia del	
	Demanio - sito in Ancona, via Fermo n. 1. (ID BENE – ANB0607);	
	2. Le suddette attività dovranno essere svolte sotto l'osservanza piena e	
	incondizionata delle clausole, prescrizioni, condizioni ed indicazioni	
	contenute nel progetto esecutivo e nel capitolato speciale d'appalto e relativi	

	allegati che qui si intendono integralmente richiamati e che l'Appaltatore	
	dichiara di conoscere.	
	3. L'Appalto è affidato ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta,	
	inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e	
	modalità dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale d'Appalto, integrante il	
	progetto, nonché delle previsioni, delle prescrizioni e delle specifiche	
	tecniche di cui alle tavole grafiche progettuali, agli elaborati grafici	
	progettuali ed alle relazioni, che l'Appaltatore dichiara di conoscere e di	
	accettare senza riserve e con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.	
	<b>Art. 3 – Durata del contratto, penali e premio di accelerazione</b>	
	1. Il tempo utile per ultimare i lavori oggetto dell'appalto è fissato giorni	
	426 giorni naturali e consecutivi e decorrenti dalla data del verbale di	
	consegna dei lavori secondo il cronoprogramma dei lavori di cui all'art. 18	
	comma 1 del C.S.A.	
	2. La consegna dei lavori avverrà con il Verbale di consegna dei Lavori. I	
	lavori proseguiranno senza interruzione. I giorni nei quali verranno redatti i	
	verbali di inizio e ultimazione dei lavori saranno conteggiati fra quelli utili.	
	3. Il certificato di ultimazione potrà prevedere l'assegnazione di un termine	
	perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di	
	lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del direttore dei lavori come	
	del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori. Il	
	mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di	
	ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti	
	l'avvenuto completamente delle lavorazioni sopraindicate.	
	4. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, dovrà essere comunicata	

	dall'Appaltatore al Direttore dei Lavori.	
	5. Il Direttore dei Lavori, eseguiti i necessari accertamenti, avrà il compito redigere il certificato di ultimazione dei lavori, nelle forme previste dalla vigente normativa;	
	6. Il mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, comporta l'applicazione della penale per ogni giorno naturale consecutivo pari all'1 per mille dell'importo contrattuale.	
	7. Le penali, conformemente a quanto indicato all'art. 22 del C.S.A. saranno applicate anche per i seguenti, eventuali, ritardi:	
	a) nell'inizio lavori rispetto alla data di consegna dei lavori di cui all'art.12 del C.S.A.;	
	b) nell'inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all'appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti;	
	c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dalla DL;	
	d) nel rispetto dei termini imposti dalla DL per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.	
	8. In riferimento alle penali valgono le seguenti disposizioni: la penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), non si applica se l'appaltatore rispetta la prima soglia temporale successiva fissata nel programma esecutivo dei lavori; la penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), è applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c) è applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati..	

	9. Il DL segnala al RUP tutti i ritardi e la relativa quantificazione temporale	
	tempestivamente e dettagliatamente. Sulla base delle predette indicazioni le	
	penali sono applicate in sede di conto finale ai fini della verifica in sede di	
	collaudo provvisorio. L'importo complessivo delle penali determinate ai	
	sensi dei commi 6 e 7 non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo	
	contrattuale; in tale ipotesi si applica l'art. 23 del C.S.A., in materia di	
	risoluzione del contratto. L'applicazione delle penali non pregiudica il	
	risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione	
	appaltante a causa dei ritardi.	
	10. La rifusione delle spese sostenute dall'Agenzia per porre rimedio ad	
	inadempimenti contrattuali dell'Appaltatore, così come l'applicazione di	
	eventuali penali, formeranno oggetto di compensazione, mediante ritenuta	
	sulla prima rata del corrispettivo daversarsi all'Appaltatore successivamente	
	all'applicazione della penale, ovvero rivalendosi sulla cauzione.	
	11. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il	
	risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione	
	Appaltante a causa dei ritardi, essendo lo scopo di tale obbligo assunto	
	dall'Appaltatore riferito solo al maggiore termine occorrente alla esecuzione	
	e/o all'ultimazione e/o alla consegna dei lavori, ovvero relativo al naturale	
	aggravio, anche amministrativo, maturato in danno della Stazione	
	Appaltante.	
	12. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 50 comma 4 della L. 10/2021, qualora	
	l'ultimazione delle prestazioni avvenga in anticipo rispetto ai termini	
	indicati nel presente Capitolato, è riconosciuto, a seguito dell'approvazione	
	da parte della Stazione Appaltante del Certificato di verifica di conformità,	

	un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo, determinato sulla	
	base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo delle penali di cui al presente	
	articolo, nei limiti delle risorse disponibili nel quadro economico	
	dell'intervento, sempre che l'esecuzione delle prestazioni sia conforme alle	
	obbligazioni assunte.	
	Il premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo è pari all' 1 per mille	
	(uno per mille) dell'ammontare netto contrattuale e non può superare,	
	complessivamente, il 20% di detto ammontare netto contrattuale	
	<b>Art. 4 – Sospensione dei lavori</b>	
	La sospensione dei lavori ai sensi dell'articolo 107 del codice, è disciplinata	
	dall'articolo 10 DM 49/2018, nonché dalle disposizioni del Capitolato	
	Speciale d'Appalto, e per quanto compatibile dall'art. 5 della L. n.	
	120/2020.	
	In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via	
	temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano	
	prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori	
	può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, con	
	l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di	
	sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato	
	l'interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle	
	opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché	
	alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi	
	oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in	
	cantiere al momento della sospensione.	
	La sospensione ordinata dal direttore dei lavori è efficace mediante	

	l'elaborazione, da parte di quest'ultimo, del verbale di sospensione dei	
	lavori, controfirmato dall'appaltatore e trasmesso al Responsabile unico del	
	procedimento nel termine massimo di 5 giorni naturali dalla sua redazione.	
	La sospensione permane per il tempo strettamente necessario a far cessare le	
	cause che hanno imposto l'interruzione dell'esecuzione dell'appalto.	
	Se successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause	
	imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano	
	parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'appaltatore è tenuto a	
	proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione	
	parziale dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti,	
	dandone atto in apposito verbale.	
	Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione il direttore dei	
	lavori lo comunica al RUP affinché quest'ultimo disponga la ripresa dei	
	lavori e indichi il nuovo termine contrattuale.	
	Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono	
	iscritte a penali decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori,	
	salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente	
	l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'esecutore non	
	intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne	
	espressa riserva sul registro di contabilità	
	Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione	
	appaltante per cause diverse da quelle di cui all'art. 107 commi 1, 2 e 4 del	
	codice dei contratti, l'esecutore può chiedere il risarcimento dei danni	
	subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del	
	codice civile e secondo i criteri individuati all'articolo 10 comma 2 del DM	

n. 49 del 07/03/2018.	
L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.	
A parziale integrazione ed in deroga a quanto previsto dal presente capitolato e dall'art.107 del codice dei contratti, ricorrendone le condizioni nel caso del presente appalto, fino al 30 giugno 2023 (fatto salvo altro termine previsto dalla norma) per le eventuali sospensioni dei lavori si applicano i limiti e la disciplina previsti all'art. 5 del decreto- legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla legge 11 settembre 2020 n. 120	
<b>Art. 5 - Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore</b>	
1. Ai sensi dell'articolo 43, comma 10, del Regolamento Generale, entro 15 (quindici) giorni dalla stipula del Contratto, e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore predispone e consegna alla DL un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla DL, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la DL si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni	

	erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione. Nel rispetto	
	dei documenti contrattuali l'appaltatore, entro 15 giorni, naturali e	
	consecutivi, dalla stipula del contratto, e comunque prima dell'inizio dei	
	lavori, predisporre e consegna al direttore dei lavori il piano di Gestione	
	Informativa (pGI). Il suddetto piano dovrà riportare quanto descritto	
	nell'offerta di Gestione Informativa (oGI) e rispondere al Capitolato	
	informativo (BIMMS Method statement e BIMSM – Specifica	
	Metodologica). Il suddetto piano di Gestione Informativa (pGI) deve essere	
	approvato dal direttore dei lavori, mediante apposizione di un visto, entro	
	cinque giorni, naturali e consecutivi, dal ricevimento.	
	2. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato	
	o integrato dalla Stazione Appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta	
	che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:	
	a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre	
	ditte estranee al Contratto;	
	b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di	
	pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con	
	l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi	
	della Stazione Appaltante;	
	c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti	
	diversi dalla Stazione Appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o	
	responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate	
	dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o	
	aziende controllate o partecipate dalla Stazione Appaltante o soggetti titolari	
	di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi,	

	in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della	
	Stazione Appaltante;	
	d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di	
	carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o	
	specifici;	
	e) se è richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in	
	ottemperanza all'articolo 92, comma 1, del D.Lgs. 81/2008. In ogni caso il	
	programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il PSC,	
	eventualmente integrato ed aggiornato.	
	3. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma	
	predisposto dalla Stazione Appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale	
	cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione Appaltante al	
	verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.	
	<b>Art. 5 bis - Verifiche nel corso di esecuzione dei lavori</b>	
	1. La Stazione Appaltante ha la facoltà in qualsiasi momento di accedere sul	
	luogo di esecuzione dei lavori per controllare il regolare andamento degli	
	stessi.	
	2. I controlli e le verifiche eseguite dalla stazione appaltante nel corso	
	dell'appalto non escludono la responsabilità dell'appaltatore per vizi, difetti e	
	difformità dell'opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati, né la	
	garanzia dell'appaltatore stesso per le parti di lavoro e materiali già	
	controllati. Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun	
	diritto in capo all'appaltatore, né alcuna preclusione in capo alla stazione	
	appaltante.	
	<b>Art. 6 - Corrispettivi e pagamenti</b>	

	1. Il corrispettivo per i lavori oggetto dell'appalto ammonta a pari a €	
	XXXX di cui € XXXX per costo della manodopera ed € 30.918,66 relativi	
	oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, il tutto IVA esclusa,	
	corrispondente al ribasso unico percentuale offerto del XXX% sull'importo	
	a base di gara. Tale importo sarà liquidato, previa verifica delle attività rese	
	nelle modalità prescritte dal Capitolato Speciale di appalto nel Capo 5 (negli	
	artt. 29 e ss del C.S.A.)	
	2. Il contratto è stipulato a misura ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett.	
	eeee) del D. Lgs.50/2016.	
	3. Si procederà dunque alla contabilizzazione delle quantità eseguite in base	
	all'elenco prezzi contrattuali ed effettivamente autorizzate.	
	4. Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il	
	corrispettivo contrattuale di cui al comma 1, tutti gli oneri e i rischi	
	concernenti le prestazioni oggetto del presente affidamento ed ogni opera,	
	attività e fornitura che si renderanno necessarie per l'esecuzione dello stesso	
	e per il rispetto di disposizioni normative e regolamentari o, in ogni caso,	
	opportune per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni	
	previste, incluse le attività preliminari.	
	5. Le rate di acconto sono dovute all'Appaltatore ogni qualvolta	
	l'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi dell'art. 24, 25 e 26 del	
	Capitolato Speciale, raggiungono un importo non inferiore ad <b>euro</b>	
	<b>300.000,00</b> (euro trecentomila) come risultante dal Registro di contabilità e	
	dallo Stato di avanzamento lavori di cui all'art. 14 del Dm 49/2018 e s.m.i.	
	6. La somma ammessa al pagamento è costituita dall'importo progressivo	
	determinato nella documentazione di cui al comma 1: a) al netto del ribasso	

	d'asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all'articolo	
	2, comma 3;b) incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezza	
	previsti nella tabella di cui all'articolo 2; c) al netto della ritenuta dello	
	0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia dell'osservanza delle	
	norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai sensi	
	dell'articolo 30 comma 5 del Codice dei Contratti, da liquidarsi, nulla	
	ostando, in sede di conto finale; d) al netto dell'importo degli stati di	
	avanzamento precedenti e) al netto del recupero dell'anticipazione;	
	7. Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al	
	comma 1: a) la DL redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento	
	dei lavori, ai sensi dell'articolo 194 del Regolamento Generale, che deve	
	recare la dicitura: «lavori a tutto il .....» con l'indicazione della data di	
	chiusura; b) il RUP emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi	
	dell'articolo dell'art. 14 del Dm 49/2018, che deve riportare esplicitamente	
	il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a),	
	con l'indicazione della data di emissione.	
	8. Il conto finale dei lavori viene redatto entro 60 giorni dalla data della loro	
	ultimazione, accertata con apposito verbale; esso viene sottoscritto dal	
	direttore di lavori e trasmesso al R.U.P.; col conto finale viene accertato e	
	proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, e la	
	cui liquidazione definitiva avviene alle condizioni di cui all'art. 31 comma 3	
	del C.S.A. nonché alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o	
	assicurativa secondo le modalità di cui all'art. 31 comma 5 del C.S.A.	
	9. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su	
	richiesta del R.U.P., entro il termine perentorio di 15 giorni. Se l'appaltatore	

	non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare	
	le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si intende	
	da lui definitivamente accettato. Il R.U.P. formula in ogni caso una sua	
	relazione al conto finale.	
	10. Ai sensi dell'art. 35, comma 18 del codice dei contratti, all'appaltatore è	
	concessa un'anticipazione pari al <b>20 per cento</b> calcolata sul valore del	
	contratto di appalto da corrispondere entro quindici giorni dall'effettivo	
	inizio dei lavori. Tale percentuale può essere incrementata fino al <u>30%</u>	
	(trenta per cento), ai sensi dell'art. 207, comma 1, del D.L. n. 34/2020,	
	convertito con Legge n. 77/2020, così come prorogato dall'articolo 3	
	comma 4 del D.L. n. 228/2021 convertito con Legge n. 15/2022,	
	<u>subordinata alle disponibilità in bilancio delle risorse necessarie.</u>	
	L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia	
	fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione	
	maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al	
	recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori,	
	rilasciata ai sensi dell'art. 29 comma 3 del C.S.A.	
	11. La fattura dovrà essere trasmessa in formato conforme alle specifiche	
	tecniche definite dall'allegato A di cui all'art. 2 comma 1 del D.M. 55 del 3	
	aprile 2013, disciplinante la gestione dei processi di fatturazione elettronica	
	mediante il Sistema di Interscambio (SDI) intestandola all'Agenzia del	
	Demanio, C.F. 06340981007, via Barberini 38, 00187 Roma, riportando	
	obbligatoriamente all'interno del tracciato il codice IPA (8VR3VB), il CIG	
	nr. 99014929AD e il CUP nr. G35I22000070001.	
	12. Il pagamento del dovuto avrà luogo entro 30 giorni dal	

	ricevimento della fattura trasmessa dal SDI, a mezzo bonifico bancario, sul	
	numero di conto corrente dedicato di cui all'art. 8 del presente Contratto.	
	13. La Stazione appaltante si riserva di effettuare interventi sostitutivi in	
	caso di inadempienza contributiva e retributiva dell'Appaltatore ai sensi	
	dell'art. 30, commi 5 e6, del D. Lgs. 50/2016.	
	14. Trattandosi di contratto con corrispettivo "a misura", ciascun	
	pagamento in acconto è determinato attraverso la registrazione delle misure	
	rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito	
	documento, con le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto per	
	ciascuna lavorazione.	
	<b>Art. 7 – Revisione dei prezzi</b>	
	1. Le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione saranno valutate	
	secondo le clausole previste nei documenti di gara iniziali. Tali clausole	
	fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonché le condizioni	
	alle quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento alle variazioni	
	dei prezzi e dei costi standard, ove definiti;	
	2. Il contratto può essere modificato, senza una nuova procedura di	
	affidamento, ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera a) del Codice, in	
	regione del quadro normativo vigente. In virtù della clausola prevista	
	dall'articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4 convertito dalla	
	legge numero 25 del 28/03/2022 e ss.mm.ii., in deroga all'articolo 106,	
	comma 1, lettera a),quarto periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.	
	50, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o	
	in diminuzione, sono valutate dalla stazione appaltante soltanto se tali	
	variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato	

	nell'anno di presentazione dell'offerta, anche tenendo conto di quanto	
	previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità	
	sostenibili di cui al comma 2, secondo periodo del decreto. In tal caso si	
	procedea compensazione, in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza,	
	nel limite delle risorse di cui al comma 7 del citato decreto.	
	3. Nel dettaglio, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione,	
	in aumento o in diminuzione, saranno valutate dalla Stazione Appaltante	
	soltanto se tali variazioni risultino superiori al cinque per cento rispetto al	
	prezzo, rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta, anche tenendo conto	
	di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della	
	mobilità sostenibili di cui al comma 2, secondo periodo, dell'art. 29 del	
	Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4 convertito dalla legge 28 marzo 2022,	
	n. 25. In tal caso si procederà a compensazione, in aumento o in	
	diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in	
	misura pari all'80 per cento di detta eccedenza.	
	4. La compensazione è determinata applicando la percentuale di variazione	
	che eccede il cinque per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione	
	impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nei dodici mesi precedenti al	
	decreto sopra specificato del Ministero delle infrastrutture e della mobilità	
	sostenibili, e nelle quantità accertate dal direttore dei lavori.	
	5. Le modalità di presentazione dell'istanza di revisione dei prezzi ed ogni	
	altro aspetto relativo alla presente clausola sono disciplinate dall'articolo 29	
	del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4 convertito dalla legge numero 25	
	del 28/03/2022 e ss.mm.ii.	
	6. Per quanto non espressamente indicato trovano applicazione i limiti e le	

disposizioni di cui all'art. 106 del codice dei contratti.

### **Art. 8 - Tracciabilità dei flussi finanziari**

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della legge 136/2010

l'Appaltatore si obbliga ad utilizzare il conto corrente bancario o postale

dedicato indicato nella "Scheda Fornitore e comunicazione ex art. 3 Legge

136/2010", qui allegata, nell'ambito della quale ha individuato i soggetti

abilitati ad eseguire movimentazioni sullo stesso. In caso di RTI, il

pagamento sarà effettuato sul conto corrente della mandataria.

2. L'Appaltatore si impegna a comunicare alla Stazione appaltante, entro 7

giorni ogni eventuale variazione relativa al predetto conto ed ai soggetti

autorizzati ad operare su di esso.

3. L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad inserire nei contratti sottoscritti con

gli eventuali subcontraenti un'apposita clausola, a pena di nullità, con la

quale ciascuno di essi assumerà gli obblighi di tracciabilità finanziaria

prescritti dalla citata legge.

4. L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione

appaltante ed alla Prefettura territorialmente competente della notizia

dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente)

agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

5. L'Appaltatore si impegna, inoltre, a trasmettere i predetti contratti alla

Stazione appaltante, ai fini della verifica di cui al comma 9 dell'art. 3 della

legge 136/2010.

6. L'inadempimento di tali obblighi costituirà ipotesi di risoluzione espressa

del Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

7. In caso di cessione del credito derivante dal presente Contratto, il

	cessionario sarà tenuto ai medesimi obblighi previsti per l'Appaltatore nel presente articolo e ad anticipare i pagamenti all'Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto concorrente dedicato.	
	<b>Art. 9– Obblighi specifici dell'Appaltatore</b>	
	<b>1.</b> L'Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del Contratto a perfetta regola d'arte, con la massima diligenza ed elevati livelli qualitativi, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità e i termini previsti nel presente Contratto e nel Capitolato speciale d'appalto Norme tecniche e Norme amministrative. Al personale impiegato nell'appalto si applica il contratto collettivo nazionale o territoriale.	
	<b>2.</b> In conformità alle disposizioni legislative di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. l'Appaltatore:	
	<b>a.</b> ha depositato il Piano Operativo di Sicurezza del cantiere specifico quale piano complementare e di dettaglio al Piano di Sicurezza e coordinamento, realizzato ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs. 81/08, nonché le eventuali proposte integrative.	
	<b>b.</b> aggiorna tempestivamente il Piano di sicurezza di cui alla lettera precedente in funzione delle eventuali variazioni del settore di competenza.	
	<b>4.</b> Fermo quanto previsto nel precedente comma l'Appaltatore si obbliga, altresì, a titolo esemplificativo e non esaustivo:	
	<b>a.</b> ad adempiere a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché in materia di sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi;	
	<b>b.</b> ad attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, condizioni normative e	

	retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro	
	applicabili nel luogo in cui si svolge l'attività, nonché condizioni risultanti da	
	successive modifiche e integrazioni ed in genere da ogni altro contratto	
	collettivo successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella	
	località di svolgimento delle prestazioni;	
	<b>c.</b> ad osservare la massima riservatezza su notizie o informazioni di	
	qualsiasi natura in ogni modo acquisite nello svolgimento delle attività	
	oggetto dell'appalto;	
	<b>d.</b> a comunicare alla Stazione Appaltante ogni informazione ritenuta idonea	
	a dare conoscenza del corretto svolgimento delle attività;	
	<b>e.</b> ad organizzare una struttura tale da garantire lo svolgimento delle attività	
	in conformità ai tempi e alle modalità previste dal Capitolato speciale	
	d'appalto;	
	<b>f.</b> ad utilizzare, per i veicoli ed i macchinari di cantiere, oli lubrificanti che	
	contribuiscono alla riduzione delle emissioni di CO2 e/o alla riduzione dei	
	rifiuti prodotti, quali quelli biodegradabili o rigenerati, qualora le	
	prescrizioni del costruttore non ne escludano specificatamente l'utilizzo. I	
	requisiti ambientali relativi ai lubrificanti sono contenuti nell'Allegato al	
	Decreto del Ministro dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare	
	dell'11 ottobre 2017 s.m.i., p.to 2.7.5.	
	<b>g.</b> a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante da tutte le	
	conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme applicabili	
	alla attività oggetto di affidamento;	
	<b>h.</b> a consentire alla Stazione Appaltante di procedere, in qualsiasi momento	
	e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del	

	contratto ed a prestare la propria collaborazione per consentire lo	
	svolgimento di tali verifiche;	
	<b>i.</b> comunicare tempestivamente alla Stazione appaltante ogni modificazione	
	intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di impresa, e negli	
	organismi tecnici e amministrativi, e relativi anche alle imprese affidatarie	
	del subappalto;	
	<b>j.</b> comunicare ogni variazione dei requisiti ai sensi dell'articolo 80 del D.lgs.	
	n. 50/2016.	
	<b>5.</b> L'Appaltatore dichiara altresì:	
	<b>a.</b> di aver effettuato il sopralluogo ed aver preso visione dei luoghi, delle	
	difficoltà e condizioni in cui debbono eseguirsi i lavori;	
	<b>b.</b> che gli oneri per l'allacciamento e i consumi della fornitura idrica ed	
	elettrica sono a suo onere e carico posto che le attuali utenze verranno	
	chiuse;	
	<b>c.</b> di aver assunto tutte le notizie e le informazioni ed eseguito tutti i	
	controlli e rilievi comunque necessari per verificare che le modalità di	
	esecuzione previste per i lavori in oggetto soddisfino tutte le norme di legge;	
	<b>d.</b> di garantire il completamento dei lavori nei tempi previsti e come da	
	cronoprogramma.	
	<b>6.</b> L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e	
	alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto	
	fino all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di collaudo	
	provvisorio regolare esecuzione; la stazione appaltante ha facoltà di	
	richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.	
	<b>7.</b> L'Appaltatore si impegna comunque ad eseguire le prestazioni alle	

	condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo	
	richiamati, nei termini, modi e condizioni indicati nella propria offerta,	
	nonché all'osservanza della disciplina del Decreto Legislativo n. 50 del 18	
	aprile 2016 e s.m.i., del Regolamento di esecuzione del Decreto Legislativo	
	n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i., approvato con D.P.R. n. 207 del 5 ottobre	
	2010, nei limiti della sua applicabilità e perdurante vigenza e comunque ove	
	espressamente richiamato, nonché dei relativi decreti attuativi e/o correttivi,	
	e comunque della complessiva normativa pubblicistica applicabile, anche	
	ove non espressamente richiamata, così delle disposizioni generali del	
	codice civile in materia di obbligazioni e contratti, e di quelle relative al	
	contratto di appalto.	
	<b>Art. 10 – Responsabilità e oneri a carico dell'Appaltatore</b>	
	1. L'Appaltatore è direttamente responsabile di tutti i danni ed inconvenienti	
	di qualsiasi natura che si dovessero verificare tanto alle persone ed alle cose	
	della Stazione Appaltante, quanto a terzi, nel corso dell'esecuzione dei lavori	
	qualunque ne sia la causa, rimanendo inteso che, in caso di danni, esso deve	
	provvedere al completo risarcimento degli stessi e ciò senza diritto a	
	ricompensi, anche oltre agli importi di massimale previsti nelle polizze	
	prodotte dall'appaltatore, obbligandosi altresì a sollevare e tenere indenne la	
	stazione appaltante da ogni pretesa di danni contro di essa eventualmente	
	rivolta da terzi.	
	2. In osservanza alle disposizioni legislative, al capitolato speciale d'appalto	
	e del capitolato generale d'appalto, s'intendono a carico dell'Appaltatore le	
	spese relative all'allestimento del cantiere, degli apprestamenti previsti, degli	
	impianti, delle infrastrutture, compresi la manutenzione e la custodia per	

tutta la durata dei lavori.	
3. Sono a carico dell'appaltatore le spese per il mantenimento delle opere realizzate fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio.	
4. Sono comunque a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri già previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del Capitolato Generale, oltre che quelli comunque assunti in forza della partecipazione alla procedura di affidamento.	
5. L'Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento, con particolare riferimento a quelle relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro e sul cantiere, anche al fine di prevenire ogni possibile danno ai terzi, in ragione dell'effettiva collocazione delle opere ed al flusso pedonale e/o veicolare.	
<b>Art. 11 – Risoluzione del contratto</b>	
In tutti quei casi previsti dall'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016, la Committente ha diritto di procedere alla risoluzione del contratto o all'esecuzione d'ufficio dei lavori a maggiori spese dell'Appaltatore.	
Oltre alle ipotesi di risoluzione previste nel CSA ed a cui si fa espresso rinvio, la Committente ha inoltre diritto di recedere dal contratto nei seguenti casi:	
<b>a.</b> accertato e grave inadempimento degli obblighi e degli oneri assunti nel contratto a seguito di tre lettere di contestazione per inadempimenti anche di diversa natura. In caso di inadempimento, il direttore lavori/RUP/Coordinatore della sicurezza a seconda degli aspetti di propria competenza, effettueranno la contestazione all'Appaltatore il quale avrà 10	

	giorni dalla ricezione via pec per rispondere ed effettuare eventuali	
	controdeduzioni. Decorso tale termine senza riscontro da parte	
	dell'Appaltatore ovvero nel caso in cui il direttore lavori/RUP/Coordinatore	
	per la sicurezza non ritenga comunque accoglibili/fondate le	
	controdeduzioni fornite dall'Appaltatore, la contestazione diventerà	
	definitiva;	
	<b>b.</b> quando il valore complessivo delle penali superi il 10% (dieci per cento)	
	dell'importo del contratto;	
	<b>c.</b> utilizzo di personale senza le prescritte abilitazioni;	
	<b>d.</b> violazione della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari;	
	<b>e.</b> quando vengono meno le garanzie e/o assicurazioni previste dal	
	presenteCapitolato e/o qualora le stesse non vengano reintegrate;	
	<b>f.</b> in caso di cessazione dell'attività dell'Appaltatore;	
	<b>g.</b> in caso manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale,	
	nell'esecuzione dei lavori;	
	<b>h.</b> inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi	
	di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni	
	o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;	
	<b>i.</b> inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli	
	infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del	
	personale;	
	<b>j.</b> sospensione dei lavori o mancata ripresa o rallentamento degli stessi da	
	parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;	
	<b>k.</b> subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche	
	parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il	

	subappalto;	
	<b>l.</b> non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto ed allo scopo dell'opera;	
	<b>m.</b> mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 43 e 45, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal R.U.P. o dal coordinatore per la sicurezza;	
	<b>n.</b> proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 92, comma 1, lettera e) del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81;	
	<b>o.</b> azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell'A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'articolo 51 del D.Lgs n. 81/2008;	
	<b>p.</b> ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive; in tal caso il RUP, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dalla DL, contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni;	
	<b>q.</b> perdita dei requisiti generali e/o speciali, anche nel corso dell'esecuzione del contratto, ovvero di false attestazioni rilasciate a tale fine dall'Appaltatore, nei termini e con le modalità previste dalla legge;	
	<b>r.</b> ogni altra causa prevista dalla legge o dal Capitolato Speciale d'Appalto. Il contratto sarà risolto immediatamente ed automaticamente, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula dello stesso, informazioni interdittive ai sensi del D.Lgs. 06/09/2011 n. 159.	

	Sono dovuti dall'appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in	
	seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese	
	connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di	
	tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a	
	credito dell'appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla	
	garanzia fideiussoria.	
	<b>Art. 12 – Cessione del contratto e subappalto</b>	
	1. A pena di nullità è fatto assoluto divieto all'Appaltatore di cedere il	
	contratto d'appalto, ai sensi dell'art. 105, comma 1 del D. Lgs. 50/2016.	
	2. Previa autorizzazione da parte della Stazione Appaltante, è ammesso il	
	ricorso al subappalto per le seguenti prestazioni, che l'Affidatario ha indicato	
	in sede di offerta nella misura, alle condizioni e con i limiti previsti dall'art.	
	105 del d.lgs. 50/2016, e risultanti dai documenti di gara: per la categoria	
	prevalente OG 1 è prevista la possibilità di subappalto nel limite massimo	
	del 50%; le categorie scorporabili (OS18-A, OS28 ed OS30) a qualificazione	
	obbligatoria sono tutte subappaltabili al 100% ad imprese in possesso delle	
	relative qualificazioni.	
	3. A pena di nullità e/o comunque di risoluzione del presente contratto, non	
	può essere affidata a terzi la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative	
	alla categoria prevalente, ai sensi dell'art. 105 comma 1 del d.lgs. 50/2016,	
	come modificato dall'art. 49 comma 1 lett. b) sub 1) del d.l. 77/2021	
	convertito dalla legge 108/2021.	
	4. Al personale impiegato nell'appalto si applica il contratto collettivo	
	nazionale o territoriale del settore di competenza ovvero XXXX	
	5. Ai sensi dell'art. 105, commi 13 e 16, del D.Lgs. n. 50/2016, i pagamenti	

al subappaltatore, comunque effettuati, sono subordinati all'acquisizione del DURC dello stesso e di copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti, nonché all'ottemperanza alle prescrizioni inderogabili in materia di tracciabilità dei pagamenti. Ai sensi dell'art. 17, ultimo comma del D.P.R. 633/1972 aggiunto dall'art. 35, co. 5 della L. 4 agosto 2006 n. 248, gli adempimenti in materia di IVA relativi alle fatture quietanzate dei subappaltatori devono essere assolti dal debitore principale.

#### **Art. 13 – Collaudo dei lavori e regolare esecuzione**

1. Il certificato di collaudo, da approvare da parte della stazione appaltante, sarà emesso entro 6 mesi dalla data di ultimazione dei lavori. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

2. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di cui al comma 1 assuma carattere definitivo.

#### **Art. 14 – Norme di riferimento**

1. L'Appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del D.Lgs. 231/2001 e di non essere nelle condizioni di divieto a contrattare di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001;

	2. Per quanto non previsto o non richiamato dal presente contratto si fa	
	riferimento alle norme contenute nel Codice dei contratti D.Lgs. 50/2016 e	
	s.m.i. e al d.p.r. 207/2010 per le parti ancora in vigore, nonché alle	
	disposizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, che ne forma parte	
	integrante e sostanziale, anche ove non espressamente richiamate.	
	<b>Art. 15 - Modello ex D.Lgs. 231/2001, Codice Etico e monitoraggio dei</b>	
	<b>rapporti intercorrenti tra l'Agenzia e l'Appaltatore a fini</b>	
	<b>dell'anticorruzione</b>	
	L'Appaltatore si impegna ad osservare il Modello di organizzazione,	
	gestione e controllo dell'Agenzia ex D.Lgs. 231/2001, reperibile sul sito	
	istituzionale, ed a tenere un comportamento in linea con il relativo Codice	
	Etico e, comunque, tale da non esporre l'Agenzia al rischio	
	dell'applicazione delle sanzioni previste dal predetto decreto.	
	L'inosservanza di tale impegno costituisce grave inadempimento	
	contrattuale e legittima l'Agenzia a risolvere il Contratto ai sensi e per gli	
	effetti di cui all'art. 1456 c.c.	
	L'Appaltatore si impegna, inoltre, a manlevare l'Agenzia da eventuali	
	sanzioni o danni che dovessero derivare a quest'ultima dalla violazione	
	dell'impegno di cui al comma 1.	
	L'Appaltatore espressamente ed irrevocabilmente:	
	a) attesta che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la stipula	
	del presente Contratto;	
	b) dichiara per sé e per i soci facenti parte della compagine sociale che non	
	sussistono relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'Agenzia e	
	che non è stata corrisposta o promessa alcuna utilità, regalia o compenso di	

	alcun tipo a dipendenti dell’Agenzia per facilitare la conclusione del	
	contratto o l’esecuzione dello stesso;	
	c) dichiara che non ha conferito incarichi professionali o attività lavorative	
	ad ex dipendenti dell’Agenzia del Demanio che hanno esercitato poteri	
	autoritativi o negoziali, per conto della stessa, nei propri confronti, per il	
	triennio successivo all’cessazione del rapporto.	
	È vietata la corresponsione, diretta o a mezzo di intermediario, a	
	dipendenti ovvero a componenti degli organi sociali dell’Agenzia di parte o	
	tutto il corrispettivo derivante dal presente Contratto.	
	<b>Art. 16 – Trattamento dei dati</b>	
	Le Parti danno atto di essersi reciprocamente fornite tutte le informazioni di	
	cui all’art. 13 del Regolamento 2016/679/UE. In quest’ottica, i dati	
	personali acquisiti nell’ambito del perfezionamento del Contratto e nella	
	fase precontrattuale saranno fatti oggetto di trattamento nel rispetto delle	
	disposizioni di cui al citato Regolamento per le sole finalità di gestione di	
	queste fasi, per l’adempimento di obblighi di legge e per eventuale	
	contenzioso. Il trattamento dei dati personali in parola sarà effettuato,	
	applicando adeguate misure di sicurezza, con l’ausilio di strumenti	
	automatizzati nonché in formato cartaceo ad opera di personale	
	espressamente autorizzato ovvero di fornitori terzi funzionalmente connessi	
	all’esecuzione del Contratto che opereranno quali Responsabili ovvero	
	Titolari autonomi dei relativi trattamenti.	
	<b>Art. 17 – Controversie e foro competente</b>	
	<b>1.</b> Per tutte le controversie relative ai rapporti tra la Centrale di	
	Committenza o la Stazione Appaltante e l’Appaltatore derivanti	

	dall'interpretazione e/o dall' esecuzione del presente contratto sarà	
	competente, in via esclusiva, il Foro di Ancona.	
	<b>Art. 18 - Adempimenti in materia antimafia</b>	
	<b>1.</b> La Stazione Appaltante dà atto che in relazione all'Appaltatore non risultano sussistere cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D. Lgs. 159/2011, come da certificazione antimafia agli atti.	
	<b>2.</b> L'Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante, in ogni caso non oltre 15 (quindici) giorni dall'evento per sé, e per i propri eventuali subappaltatori e subfornitori ogni modificazione intervenuta negli assetti societari, nelle strutture dell'impresa e negli organismi tecnici e amministrativi, fornendo, ove necessario, la documentazione per la verifica, presso la Prefettura competente, della sussistenza dei requisiti del D. Lgs. 159/2011.	
	<b>3.</b> La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di recedere dal Contratto nel caso in cui nel corso dell'esecuzione dello stesso sopraggiungano cause divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D. Lgs. 159/2011 ovvero, ai sensi dell'art. 92, commi 3 e 4 del medesimo D. Lgs. 159/2011, vengano accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa.	
	<b>Art. 19 - Domicilio delle parti</b>	
	Per tutti gli effetti nascenti dal presente Contratto:	
	- La Società XXXX elegge il proprio domicilio presso la propria sede legale, sita in XXX (XXX), Via XXX n. XXXX, indicando come indirizzo p.e.c. valido ad ogni effetti di legge XXX@XXX	
	- l'Agenzia del Demanio elegge il proprio domicilio presso la sede della Direzione Regionale Marche, sita in Ancona (AN), Via Fermo 1, Ancona,	

	indicando come indirizzo p.e.c. valido ad ogni effetti di legge:	
	dre_Marche@pce.agenziademanio.it.	
	<b>Art. 20 – Forma, spese di contratto e trattamento fiscale e registrazione</b>	
	<b>1.</b> Il presente contratto redatto in forma di scrittura privata ai sensi dell’art. 32 co. 14 del d. Lgs. 50/2016 e s.m.i..	
	<b>2.</b> Il Presente contratto sarà soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 5, co. 2 del DPR 131/1986 con spese a carico dell’appaltatore comprensive dei costi relativi all’imposta di bollo che quest’ultimo dichiara di aver già corrisposto con versamento mediante F24 sul codice tributo 1552.	
	<b>3.</b> Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese relative alla stipula ed alla eventuale registrazione del contratto, nonché tasse e contributi di ogni genere gravanti, secondo la normativa vigente, sulla prestazione, come ogni altra spesa concernente l’esecuzione dello stesso.	
	<b><u>Allegati</u></b> (cfr. art. 1, comma 2, del presente contratto):	
	- Capitolato speciale d’appalto;	
	- Computo metrico estimativo;	
	- Scheda fornitore e comunicazione ex art. 3 Legge 136/2010;	
	La firma elettronica del legale rappresentante dell’Appaltatore significa anche, specifica approvazione, ove occorra, dei seguenti articoli: Art. 1 – Allegati; Art. 3 – Durata del contratto e penali; ; Art. 4 – Sospensione dei lavori; Art. 9 – Obblighi specifici dell’Appaltatore; Art. 10 – Responsabilità e oneri a carico dell’appaltatore; Art. 11 – Risoluzione del contratto; Art. 12 – Cessione del contratto e subappalto –; Art. 17 – Foro competente.	
	Letto, approvato e sottoscritto.	

